

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, 10.02.2006, NR. 2969

(omissis)

FATTO

I Signori P.R., G.R., Z.L. e P.L. convennero in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la corresponsione di un'equa riparazione per i danni sofferti in relazione all'irragionevole durata di due procedimenti penali connessi (registrati al n. 2108/1993 e al n. 12044/1996 del Tribunale di Verona), riguardanti, rispettivamente, il primo una querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa proposta dal Signor M. L., Sindaco del Comune di Buttapietra, nei confronti degli stessi ricorrenti, e il secondo il reato di cui all'art. 323 c.p., comma 2, nei confronti di vari soggetti, tra cui il menzionato M.L., a seguito di esposto presentato dai citati ricorrenti, per asseriti abusi commessi nell'adozione di una variante generale al piano regolatore del Comune di Buttapietra.

In particolare, i ricorrenti, per quanto concerneva la durata dei due procedimenti, esposero che:

- a) il giudizio a loro carico per diffamazione aggravata a mezzo stampa era iniziato con la querela sporta dal M. in data 23 gennaio 1993, a cui il 2 febbraio 1996 aveva fatto seguito la richiesta del Pubblico Ministero di emissione del Decreto che dispone il giudizio, successivamente seguita in data 9 marzo 1998 dall'emissione di detto decreto da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, ed era stato definito in primo grado con sentenza di declaratoria di estinzione per prescrizione pronunciata in data 19 settembre 2000;
- b) il processo per il reato di cui all'art. 323 c.p., comma 2, era stato promosso, all'esito delle indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio assunta dal Pubblico Ministero in data 27 gennaio 1999, a cui aveva fatto seguito in data 6 maggio 1999 - e dopo che il Giudice non aveva ammesso la costituzione di parte civile degli odierni ricorrenti - sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione da parte del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, sentenza impugnata dal Pubblico Ministero di Verona su sollecitazione dei ricorrenti, risultando peraltro il relativo processo di appello ancora pendente, almeno alla data di notifica del ricorso per Cassazione nel presente giudizio, senza fissazione della data di udienza.

La Corte di Appello di Trento, con Decreto n. 275 del 12 marzo 2003, respinse la domanda, affermando che:

- 1- in relazione al procedimento penale promosso nei confronti del M. e pendente presso la Corte di Appello di Venezia i ricorrenti non avevano mai assunto la veste di parte;
- 2- con riferimento al processo a carico dei ricorrenti e definito con sentenza di estinzione del reato per prescrizione emessa dal Tribunale di Verona in data 19 settembre 2000, gli stessi ricorrenti avevano assunto le vesti di imputato solo dal 2 febbraio 1996, a seguito di richiesta di emissione del decreto di fissazione del giudizio;
- 3- ai fini della valutazione della irragionevole durata del processo, non poteva essere computato il periodo antecedente a detta richiesta e successivo alla presentazione della querela da parte del M., in quanto nella fase delle indagini preliminari il soggetto indagato non poteva subire pregiudizi di qualche rilevanza;
- 4- il termine di durata del giudizio di primo grado, pari a quattro anni e sette mesi, non poteva considerarsi eccessivo, tenuto conto della necessità di svolgere in dibattimento una complessa indagine su aspetti tecnici concernenti la pianificazione urbanistica di un Comune;
- 5- diversi rinvii erano stati chiesti dalla stessa difesa degli imputati anche in ragione di altri impegni.

Avverso detto decreto ricorrono per Cassazione P.R., G.R., Z.L. e P.L. sulla base di quattro motivi, illustrati con due memorie. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

DIRITTO

- 1) Con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, nonché vizio di motivazione in ordine all'assente carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti - censurano il decreto impugnato per avere la Corte Territoriale affermato che solo con la costituzione di parte civile sorge per la parte offesa il diritto alla ragionevole durata del processo ed affermano invece che alla persona offesa, anche se, come nella specie, non si sia costituita parte civile, ma abbia esercitato i diritti e le facoltà concesse dalla legge processuale, deve essere riconosciuto il diritto al rispetto del termine di ragionevole durata del processo.

I ricorrenti deducono inoltre che la Corte di Appello - nell'escludere, con riferimento al giudizio penale promosso contro il M., la violazione del principio di ragionevole durata del processo perchè i ricorrenti stessi non avrebbero mai assunto la veste di parte - avrebbe violato il diritto di ogni cittadino a vedere assicurato il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il diritto al contraddittorio tra le parti e il diritto a essere giudicato in termini ragionevoli (art. 111 Cost.), ferma restando la non ragionevole durata del processo a carico del M., protrattosi per sei anni dalla denuncia alla richiesta di fissazione del giudizio e per altri quattro anni in appello.

2) Il motivo è infondato.

Infatti - in conformità ad un orientamento già più volte espresso da questa Corte - il collegio ritiene che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art 6, paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, specificamente richiamata dalla citata L. n. 89 del 2001, art. 2, solo relativamente alle cause "proprie" e, quindi, solo in favore delle "parti";

pertanto la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati a chiedere l'indennizzo solo se si siano costituiti parte civile nel processo penale, giacchè soltanto a seguito di detta costituzione essi assumono la qualità di parte (Cass. 23 gennaio 2003, n. 996. in senso conforme Cass. 30 gennaio 2003, n. 1405; 21 marzo 2003, n. 4138; 24 luglio 2003, n. 11480; 19 settembre 2003, n. 13889).

3) E' di conseguenza manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, in quanto, mentre i principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., riguardano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici della Pubblica Amministrazione, il rilievo costituzionale del principio di ragionevole durata del processo deriva dal disposto dell'art. 111 Cost., che collega chiaramente il principio medesimo all'esercizio della funzione giurisdizionale (Cass. 15 aprile 2005, n. 7804), in vista dell'affermazione o della negazione, davanti agli organi di giustizia pubblica, di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca (Cass. 30 gennaio 2003, n. 1405), e quindi - anche in relazione all'enunciato dell'art. 6, par. 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali che fa riferimento alle "cause proprie" - all'interesse concreto delle parti costituite in giudizio e in particolare (nel processo penale) oltre che dell'imputato, della persona offesa dal reato che

"abbia inserito nel processo stesso domanda di riconoscimento dei propri diritti di natura civile, con l'iniziativa prescritta dalla legge per l'insorgenza del potere- dovere del Giudice penale di statuire su tali diritti, vale a dire con la costituzione di parte civile" (Cass. 21 marzo 2003, n. 4138).

- 4) Con il secondo motivo i ricorrenti - denunciano ancora violazione ed erronea applicazione della L. n. 2001 del 1989, art. 2, art. 6, par. 1, e 53 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in relazione agli artt. 349 e 350 c.p.p., per non avere la Corte di Appello di Trento tenuto conto, nella verifica del termine ragionevole di durata del processo per diffamazione promosso dal M., anche della fase delle indagini preliminari, nonché vizio di motivazione per travisamento dei fatti processuali. Affermano al riguardo che, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, deve essere considerato anche il tempo successivo alla presentazione della querela (nella specie avvenuta il 23 gennaio 1993), tanto più che i querelati erano stati immediatamente informati dai Carabinieri, il giorno successivo, della presentazione della querela e della pendenza del procedimento, e che di conseguenza la durata del procedimento penale per diffamazione ha superato i sette anni e sette mesi, ossia più del termine di prescrizione del reato contestato, senza che in tale lasso di tempo sia stata neppure pronunciata la sentenza di primo grado. Il motivo è fondato.

Rileva al riguardo il collegio che l'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, con riferimento al processo penale, prevede il diritto della persona di ottenere entro un termine ragionevole la decisione sul fondamento dell'accusa che le viene rivolta, e quindi richiede il computo di quel termine a partire dal momento in cui il querelato o denunciato abbia avuto conoscenza dell'atto del processo che lo identifichi come accusato. Ne discende che - al fine del riscontro della inosservanza di detta norma e, correlativamente, del diritto ad equa riparazione contemplato per l'inosservanza medesima dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 - la fase anteriore al rinvio a giudizio è rilevante se e dalla data in cui vi sia stata accusa, nel senso specificato" (Cass. 13 febbraio 2003, n. 2148. in senso conforme, Cass. 30 gennaio 2003, n. 1405; 5 agosto 2004, n. 15087). La Corte di Appello di Trento - affermando che, ai fini dell'accertamento dell'eventuale irragionevole durata del processo, non può tenersi conto del tempo ricompreso tra la presentazione della querela e la richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto la fase delle indagini preliminari "non costituisce momento in cui il soggetto possa subire pregiudizi di una qualche rilevanza" - non si è uniformata al principio sopra enunciato e la censura dei ricorrenti sul punto merita conseguentemente di essere accolta.

5) Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e si critica la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dei parametri di ragionevole durata del processo, fissati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tre anni per il primo grado, due anni per il secondo e un anno per ciascuna fase successiva, e dei termini fissati dal codice di procedura penale per lo svolgimento dei vari atti processuali.

I ricorrenti affermano in particolare che:

- a) è irrilevante la complessità del caso, richiamata dalla Corte di appello per giustificare la ritenuta ragionevole durata del processo di diffamazione, in presenza, come nella specie, di vari periodi caratterizzati dalla più completa inattività processuale, fermo restando che la complessità del caso e il comportamenti delle parti devono essere in concreto verificati sulla base di congrua motivazione, diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie, qualora comportino variazioni così significative rispetto alla ragionevole durata del processo, da determinare addirittura il raddoppio di tale durata;
- b) i Giudici della Corte Territoriale non hanno tenuto conto che l'oggetto del procedimento penale per diffamazione non era particolarmente complicato e che l'attività istruttoria era stata praticamente nulla sia nella fase delle indagini che in quella del dibattimento, con conseguente inerzia degli organi giudiziari, che avevano disposto numerosi rinvii a tempi lunghi, non addebitatoli ai ricorrenti.

6) Il motivo merita accoglimento. Deve infatti ritenersi che in tema di diritto ad equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un processo, poichè il concetto di "termine ragionevole" non ha carattere assoluto, ma relativo, la ragionevolezza della durata di un processo va verificata in concreto, in applicazione dei criteri stabiliti dalla L. n. 2001 del 1989, art. 2, avuto riferimento ai criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui sentenze in ordine alla interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, pur non avendo efficacia vincolante per il Giudice Italiano, costituiscono, nondimeno, per questi, la prima e più importante guida ermeneutica, consentendo la corretta applicazione di un criterio quale quello della ragionevolezza, che ha in sè insiti indubbi margini di elasticità (Cass. 19 gennaio 2005, n. 1094). Ne consegue che è consentito discostarsi dal parametro cronologico elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea soltanto in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata da argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, fermo restando che la complessità del caso non giustifica che si prescindano radicalmente dal dato temporale (Cass. 26 aprile 2005,

n. 8600) ed essendo comunque necessario che il Giudice verifichi di volta in volta se le singole attività compiute nel corso del processo siano o no tali da giustificare la concreta durata (Cass. 3 febbraio 2004, n. 1921).

7) Nel caso di specie, la Corte di Appello di Trento - affermando che "il tempo di quattro anni e sette mesi non può considerarsi eccessivo considerata la necessità di svolgere in dibattimento una complessa indagine su aspetti tecnici concernenti la pianificazione urbanistica di un comune", "che inoltre diversi rinvii sono stati chiesti dalla stessa difesa degli imputati anche in ragione di altri impegni" e "che dunque il tempo nel quale si è svolto il processo non appare esorbitare quello che può considerarsi ragionevole", non si è uniformata ai principi sopra enunciati, omettendo di far riferimento ai parametri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea, di confrontare, sulla base di equilibrata valutazione e di esauriente motivazione, l'elemento costituito dalla complessità del caso con il dato temporale della durata del processo per diffamazione e di verificare, dandone conto con adeguata argomentazione, se le attività complessivamente compiute nel corso del processo medesimo abbiano potuto in concreto giustificare detta durata complessiva.

8) Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. e art. 119 disp. att. c.p.c., in quanto il Decreto stesso, avente natura di provvedimento decisorio collegiale, non reca la firma di uno dei Giudici tenuti a sottoscriverlo ai sensi dei citati artt. 132 c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c., senza che nel provvedimento stesso risulti menzionato l'impedimento del magistrato.

Il motivo è infondato.

A norma della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, il provvedimento con cui la Corte di Appello pronuncia sul ricorso per equa riparazione è emesso nella forma del Decreto (immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione) e pertanto, **sebbene abbia forma collegiale e natura decisoria, esso deve essere sottoscritto, secondo quanto disposto dall'art 135 c.p.c., comma 4, soltanto dal presidente del collegio, senza che sia necessaria la firma del relatore** (Cass. 12 luglio 1993, n. 7677; 3 marzo 2000, n. 2381).

9) In base a quanto precede, il ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo e al terzo motivo, rigettati il primo e quarto, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine ai motivi accolti. La causa va pertanto rinviata alla Corte di Appello di Trento, che, in diversa composizione, deciderà la controversia applicando i principi enunciati ai paragrafi 4) e

6), sulla base di idonea motivazione che tenga conto dei rilievi formulati al paragrafo 7), e provvedere anche in ordine alle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, respinti il primo e il quarto. Cassa il Decreto impugnato in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2006.